

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE TERZA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 4,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 182/2005"

PARTE TERZA

Atti di cui all'art. 5 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

COMUNE DI ORTONOVO
Statuto.

pag. 3



COMUNE DI ORTONOVO

N U O V O

STATUTO COMUNALE

Approvato con D.C.C. n. 17 del 02 Ottobre 2008

INDICE

- Cenni Storici

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Autonomia Statutaria;
- “ 2 Finalità;
- “ 3 Territorio e sede comunale;
- “ 4 Stemma e gonfalone;
- “ 5 Consiglio Comunale dei ragazzi;
- “ 6 Programma e cooperazione;

TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 7 Organi;
- “ 8 Deliberazioni degli organi collegiali;
- “ 9 Consiglio Comunale;
- “ 10 Sessioni e convocazione;
- “ 11 Linee programmatiche del mandato;
- “ 12 Commissione consiliari;
- “ 13 Consiglieri Comunali;
- “ 14 Diritti e doveri dei consiglieri;
- “ 15 Gruppi Consiliari;
- “ 16 Giunta Comunale;
- “ 17 Composizione;
- “ 18 Nomina;
- “ 19 Funzionamento;
- “ 20 Competenze;
- “ 21 Sindaco;
- “ 22 Attribuzione di Amministrazione e di competenza statale
- “ 23 Attribuzioni di vigilanza;
- “ 24 Attribuzioni di organizzazione;
- “ 25 ViceSindaco;
- “ 26 Mozione di sfiducia;
- “ 27 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco;

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 28 Partecipazione popolare;
- “ 29 Associazionismo;
- “ 30 Diritti delle Associazioni;
- “ 31 Contributi;
- “ 32 Volontariato;
- “ 33 Consultazioni;
- “ 34 Istanze;
- “ 35 Petizioni;
- “ 36 Proposte;
- “ 37 Referendum Comunale Consultivo;
- “ 38 Accesso agli atti;
- “ 39 Diritto di informazione;
- “ 40 Difensore Civico – Nomina;
- “ 41 Decadenza;
- “ 42 Funzioni;
- “ 43 Mezzi, facoltà e prerogative;

- “ 44 Relazione annuale;
- “ 45 Indennità di funzione;
- “ 46 Procedimento amministrativo: Diritto d'intervento;
- “ 47 Procedimenti ad istanza di parte;
- “ 48 Procedimenti ad impulso d'ufficio;
- “ 49 Determinazione del contenuto dell'atto;

TITOLO IV – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- Art. 50 Obiettivi dell'attività amministrativa;
- “ 51 Servizi Pubblici Comunali;
- “ 52 Forme di gestione dei servizi pubblici;
- “ 53 Aziende speciali;
- “ 54 Istituzioni;
- “ 55 Società per azioni o a responsabilità limitata;
- “ 56 Convenzioni;
- “ 57 Consorzi;
- “ 58 Unione di Comuni;
- “ 59 Accordi di programma;

TITOLO V – UFFICI E PERSONALE

- Art. 60 Principi strutturali e organizzativi;
- “ 61 Segretario Comunale;
- “ 62 Vice segretario Comunale;
- “ 63 Responsabilità verso il Comune;
- “ 64 Responsabilità verso terzi;
- “ 65 Responsabilità dei contabili;
- “ 66 Finanza e Contabilità- Ordinamento;
- “ 67 Amministrazione dei beni comunali;
- “ 68 Bilancio Comunale;
- “ 69 Mancata approvazione nei termini. Commissariamento
- “ 70 Rendiconto di gestione;
- “ 71 Attività contrattuale;
- “ 72 Collegio dei revisori dei conti;
- “ 73 Tesoreria;
- “ 74 Controllo economico della gestione;

TITOLO VI – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 75 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni;
- “ 76 Principio dell'autotutela;
- “ 77 I Regolamenti;
- “ 78 Entrata in vigore delle Statuto;

CENNI STORICI

Il territorio di Ortonovo viene citato per la prima volta nel Diploma di Ottone I del 963 nel quale, oltre ai "castrum" di Nicola, Ortonovo e Volpiglione, veniva indicato con il nome di "Iliolo" il primo nucleo abitato della valle attorno alla Cappella Romanica di San Martino.

Ma in epoca molto più antica sorgeva e si sviluppava, sul territorio oggi appartenente al Comune, la città di Luni, mentre sulle colline, prima del 1000, era nata la "Villa di Ortonovo" come soggiorno, nella bella stagione, di antiche famiglie e nel sesto secolo Nicola era sede di una guarnigione Bizantina.

I Romani fondarono "Luna" nel 177 a.C. dopo aver eliminato i Liguri-Apuani con una serie di deportazioni e battaglie, di cui si trova testimonianza nel 41° Libro dell'opera "Ab Urbe Condita" di Tito Livio.

Dal I secolo dopo Cristo, la città romana diventa centro di una attività commerciale e industriale per la lavorazione del marmo.

La crescita di Roma e il bisogno sempre maggiore di marmo per l'arredo urbano, inducono i Romani a creare a Luni laboratori ed approdi portuali per l'invio ad Ostia del marmo semilavorato o già finito.

Progressivamente cresce l'importanza di questa città che ben presto acquista valore anche dal punto di vista politico e sociale.

La sua ricca storia è stata ricostruita da campagne di studi e di scavo che, a partire dal 1837, hanno prodotto un'ingente catalogazione; l'effettuazione degli scavi ha riportato alla luce buona parte dell'antica città che presenta resti archeologici di notevole valore riferiti all'età repubblicana, all'età imperiale e all'età alto-medievale.

Chi si reca in visita al parco archeologico può ammirare i templi romani, le "domus" patrizie e i quartieri plebei, gli edifici pubblici, tra cui il Teatro, le Terme, l'Anfiteatro e la Necropoli, la Basilica di Santa Maria Assunta e le chiese alto medievali (S. Giuliana e S. Pietro).

Il territorio del Comune di Ortonovo ha conosciuto sensibili trasformazioni che hanno visto operare prima i Liguri Apuani, poi i Romani, i Bizantini, i Franchi e infine gli "homines" delle piccole comunità di Ortonovo e Nicola e quelle vicine di Castelnuovo, Sarzana e Carrara.

Dopo il Mille, con la decadenza e l'abbandono di Luni, i due Centri di Nicola ed Ortonovo assumono sempre maggiore importanza; nel 1237, per la prima volta, ottengono dal Vescovo Guglielmo comuni Statuti e viene sancita la divisione territoriale.

Il 24 Agosto del 1300, in un verbale redatto dal Vescovo di Luni, vengono definiti i confini di Ortonovo e Nicola con Castelnuovo segnando la loro data di nascita.

Le due comunità acquistano progressivamente autonomia dall'autorità vescovile e si danno liberi ordinamenti statutari che già sono caratterizzati da un'ampia partecipazione popolare, probabilmente mutuata dalla vicina Toscana.

Come viene confermato dallo storico Danilo Veneruso (Da Luna a Luni - 1977), l'organizzazione dei poteri amministrativi delle comunità di Ortonovo e Nicola accoglie, sin dall'inizio, il principio della massima partecipazione degli abitanti al governo comunale e dell'investitura dal basso della titolarità delle cariche pubbliche.

L'economia delle due comunità è estremamente povera: le più importanti risorse economiche sono la viticoltura, l'olivicoltura (dal XVI sec.) e lo sfruttamento del bosco, in particolare la coltivazio-

ne di castagne, cui si accompagna una limitata coltivazione di cereali poveri e di legumi quali il miglio, l'orzo, le fave e i lupini.

Le frequenti inondazioni del Torrente Parmignola, l'insalubrità del clima, tecniche primitive di coltivazione della terra, la scarsità della popolazione in rapporto all'estensione territoriale e l'assenza di capitali limitano la produzione consentendo soltanto un'agricoltura di sopravvivenza.

Conseguentemente anche le risorse del pubblico bilancio sono scarse: la voce più importante e fissa è l'appalto dei frantoi seguita dall'appalto della raccolta delle castagne e del legname, dei pascoli, dei macelli e l'affitto dell'uso del mulino.

Questa economia di tipo feudale, finalizzata alla mera sussistenza delle famiglie, perdura attraverso i secoli; soltanto nel 1792, con l'intervento del Governo genovese, spinto soprattutto da detentori di capitali esterni interessati allo sfruttamento delle terre della piana, viene ultimata la costruzione di un nuovo argine del Parmignola che pone fine al pericolo delle inondazioni e dà inizio alla coltivazione della pianura con tecniche più moderne.

Da questo momento si spezza l'isolamento economico e politico in cui le comunità di Ortonovo e Nicola sono rimaste per lungo tempo.

Fino al periodo napoleonico e precisamente al 9 gennaio 1806 le due comunità hanno Statuti separati e spesso sono in lotta fra loro.

Le misere condizioni economiche le spingono a litigi e dispute rendendole ancora più deboli nei confronti delle comunità confinanti come Carrara e Sarzana; con quest'ultima si protrarrà per lunghissimo tempo la " questione della Marinella".

Le trasformazioni politiche che si sono succedute nel corso dei secoli, dal Medioevo in poi, hanno lasciato sostanzialmente passivi gli abitanti di queste piccole comunità impegnati a far fronte alla durezza della vita, fino alla nascita dello Stato Italiano.

Ciò non impedì loro di edificare monumenti religiosi come il Santuario, l'Abbazia di San Lorenzo con il Campanile Guinigeo, e la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo.

Nella seconda metà dell'800 la costruzione dell'Arsenale Militare e della ferrovia ligure determinano lo spostamento del centro economico della regione lunense da Sarzana a La Spezia dove le nascenti attività professionali e mercantili richiedono il contributo dell'agricoltura della Val di Magra e, nel contempo, ne favoriscono lo sviluppo in senso moderno.

Per la comunità Ortonovese inizia un processo di integrazione in un sistema economico e sociale che supera i confini comunali aprendosi alle città di La Spezia e di Carrara che, da ora in poi, saranno punti di riferimento importanti per l'economia del Comune di Ortonovo sia in termini di occasione di lavoro dipendente che di attività indotte.

In questo periodo si ha uno spostamento della composizione della popolazione che tende ad accentrarsi nella frazione pianeggiante di Casano, nella zona di Isola e nella collina di Nicola diradandosi nel Centro Storico di Ortonovo troppo lontano dalle vie di comunicazione per Carrara e La Spezia e dai terreni a maggiore reddito agrario: nel 1860 la popolazione di Ortonovo risulta di 2.255 abitanti così suddivisi: 768 a Casano, 478 a Ortonovo, 1008 a Nicola (compreso Isola); prende avvio quindi un processo di urbanizzazione di detta pianura e di progressivo spopolamento dei Centri storici, soprattutto di Nicola, che si completerà nella conformazione odierna del territorio.

E' definitivamente tramontato l'atteggiamento di passività della popolazione ortonovese nei confronti dei mutamenti politici e sociali.

Di rilievo appare in quegli anni l'adesione del Comune di Ortonovo al Consorzio del Canale Lunense, costituitosi con compiti di irrigazione, produzione di energia elettrica e bonifica del territorio, allora palustre, della Piana di Luni.

La secolare povertà e lo sfruttamento della manodopera legato alla nascita delle prime industrie favoriscono sentimenti di solidarietà tra i lavoratori, contadini e operai, che porta alla fondazione di società di mutuo soccorso come la "Società degli uomini del Parmignola" e all'adesione alle prime forme di lotta operaia come la partecipazione alla protesta dei cavaatori del Gennaio 1894.

Fino alla fine dell'Ottocento e precisamente attorno al 1870 non subisce grandi modificazioni; ma è con tale data che viene tracciata la linea ferroviaria; due nuclei abitativi si erano insediati sul tracciato ferroviario, in seguito raddrizzato da Avenza a S. Lazzaro e da Massa e Sarzana: uno sul Parmignola e cioè la Dogana che aveva tale funzione tra la Repubblica di Genova e lo stato di Carrara prima, poi estense e poi toscano; l'altro al Pezzo Grande, l'odierna Piazza Grande.

Se nei secoli precedenti il territorio si era sviluppato dai borghi collinari verso la frazione di Casano, adesso si sviluppava verso la Via Aurelia, la vecchia Via Romea.

In quegli anni intanto Carlo FABBRICOTTI ha disseminato, sopra la ferrovia e vicino agli scavi di Luni Antica, i suoi poderi ed i suoi mezzadri, le colture di grano e di granoturco e ha realizzato le bonifiche fino al litorale.

E' l'espandersi di un mondo contadino con i suoi mestieri ed i suoi strumenti, i suoi riti e le sue tradizioni come le fiere, le sagre e le feste scandite anche dalle ricorrenze religiose.

Sono gli anni cantati dalle poesie di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, poeta, nato a Genova nel 1871 da madre di Ortonovo dove trascorse gran parte dell'infanzia e della giovinezza.

La popolazione di Ortonovo, così come tutta la popolazione della Val di Magra, resterà fedele alla sua tradizione di democrazia opponendosi con fierezza alla prepotenza del fascismo fin dall'inizio.

Gli uomini e le donne di Ortonovo, alla caduta del fascismo, parteciperanno alla lotta di liberazione con naturale slancio e con consapevolezza in nome di quei sentimenti di solidarietà e democrazia che avevano mantenuto vivi malgrado le persecuzioni e le violenze culminate nel rastrellamento nazi-fascista del 29 novembre 1944 e che conserveranno immutati nei tragici anni di piombo caratterizzati dal terrorismo delle Brigate Rosse.

Con la ricostruzione ed il "miracolo" economico degli anni Sessanta del secolo scorso il Comune di Ortonovo si integra completamente nei modelli di sviluppo dell'Italia settentrionale subendo importanti trasformazioni economiche sociali e territoriali.

Sono gli anni della crescita della popolazione; numerosi nuovi fabbricati vengono realizzati in tutto il territorio concentrandosi principalmente nella piana attorno alla nuova chiesa di Caffaggiola e sottoferrovia fra la zona archeologica ed il torrente Parmignola, viene costruito un villaggio al Forlino in prossimità della giovane rete autostradale che attraversa la Piana di Luni-Marinella, mentre sul Parmignola vengono insediate le segherie per la lavorazione del marmo estratto dalle cave della vicina Carrara.

Diminuisce il peso dell'agricoltura e acquistano importanza i settori dell'industria e dell'artigianato che occupano circa il 54% della popolazione attiva e che sono legate in particolar modo alla lavorazione dei marmi e dei graniti che, nonostante abbia prodotto problemi di ordine ambientale alla comunità ortonovese, per l'alta professionalità degli addetti e la qualità delle lavorazioni, ha reso i laboratori ortonovesi famosi nel mondo.

Emerge con chiarezza da quanto è stato detto finora, la necessità, il dovere culturale e sociale di

richiamo alla storia vicina e lontana della comunità, di esaltare tutte quelle specificità che oggi caratterizzano il Comune di Ortonovo, l'unicità di un paesaggio che trova uniti gli ambienti della collina, del piano e del torrente, l'originalità dei centri storici di Nicola, Ortonovo e dell'Annunziata, la suggestione dei nuclei antichi, quali il Forno e Rigoletto e di Volpiglione, e delle vecchie case agricole, dei frantoi, la ricchezza culturale dei mulini e il mistero della antica città romana di Luni.

Pertanto il turismo appare la naturale vocazione del territorio ortonovese affinché siano valorizzate le numerose potenzialità in esso esistenti: un suo sviluppo e' legato necessariamente ad iniziative volte a sostenere l'agricoltura specialistica (olivicoltura e viticoltura), al fine di rispettare ed eventualmente risanare l'ambiente e di conservare le tradizioni del mondo rurale.

Se questa e' la scelta privilegiata per lo sviluppo futuro di Ortonovo, ogni altra attività produttiva che pure dovrà avere il suo spazio, dovrà risultare compatibile con essa.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - AUTONOMIA STATUTARIA

Il Comune di Ortonovo

1. è Ente autonomo locale e rappresenta la comunità di ORTONOVO nei rapporti con lo STATO, con la Regione LIGURIA, con la Provincia della SPEZIA e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
2. è partecipe della più ampia realtà italiana ed è aperto alla dimensione europea, ispira la propria azione ai valori di libertà e fratellanza e riafferma con il presente Statuto le sue tradizioni democratiche ed antifasciste;
3. è ente democratico che crede nei principi della pace, della solidarietà e della sussidiarietà, tutela gli interessi della propria comunità e ne cura lo sviluppo, garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica comunale;
4. si riconosce in un sistema statale di tipo unitario e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali;
5. valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità;
6. ha potestà normativa, che esercita secondo quanto previsto dal presente Statuto.

ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Ortonovo ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui, con il conseguente rispetto delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche. Impegnarsi per il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità ;
 - b) ripudiare la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovere la cultura della pace e del rispetto dei diritti umani, assumendo direttamente tutte quelle iniziative che ne favoriscono la diffusione ed un maggior radicamento nella società. All'interno del territorio del Comune di Ortonovo non è consentito, per quanto attiene alle competenze dell'ente in materia, lo stazionamento od il transito di ordigni bellici e nucleari e di scorie radioattive;
 - c) valorizzare, difendere e tutelare il proprio patrimonio archeologico, monumentale, artistico ed archivistico, per garantirne alla cittadinanza il diritto alla fruizione. Partecipare alla realizzazione di accordi, in particolare con gli altri Enti Locali della Val di Magra, caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali. Favorire la ricerca storica delle radici della cultura e delle tradizioni della comunità, per mezzo di iniziative che si richiamino espressamente alla tradizione storica locale e alla tradizione cristiana nell'ambito della natura laica delle istituzioni.
 - d) garantire l'equilibrato assetto del territorio e concorrere, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento e di ogni altro negativo impatto sull'ambiente, assicurando, attraverso un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le esigenze delle persone di oggi e delle generazioni future. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica comunale; adotta inoltre tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque. Allo stesso tempo si adopera per rendere possibile l'aumento della consapevolezza della centralità ambientale nella cittadinanza, trasformandola in responsabilità collettiva;
 - e) tutelare attivamente la salute ed il benessere fisico e psichico dei cittadini, anche in collaborazio-

- ne con le associazioni di volontariato. A questo fine il Comune favorisce e promuove tutte le forme di solidarietà e di reciproco sostegno fra le persone ed i ceti sociali, valorizzando ogni forma possibile di associazionismo e di collaborazione favorendo altresì l'integrazione dei servizi socio-sanitari locali;
- f) Sviluppare le più ampie iniziative dirette a sostenere le attività di assistenza, integrazione sociale e di salvaguardia dei diritti delle persone svantaggiate anche nell'organizzazione dei propri servizi. Il Comune si adopera a che i portatori di handicap siano adeguatamente assistiti e coinvolti in iniziative ricreative, sociali e culturali; si impegna inoltre in favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - g) sostenere le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
 - h) promuovere la partecipazione diretta, attraverso varie forme, degli anziani alla vita collettiva, al fine di aiutare l'ente pubblico ad estendere e qualificare l'azione nei loro confronti. Il Comune, infatti, considera gli anziani come prezioso patrimonio di sapienza, di conoscenza e di esperienza, da utilizzare per il miglioramento complessivo della qualità della vita;
 - i) incentivare la funzione sociale dell'iniziativa economica, anche per mezzo del sostegno morale, economico ed amministrativo a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
 - j) sviluppare un'ampia rete di servizi sociali anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, per il sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati. Garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed alla vita fin dal suo inizio. Tutelare e valorizzare i diritti dei minori e dei soggetti più deboli della società. Promuovere ogni utile iniziativa per la crescita civile, culturale e morale dei giovani. Realizzare le condizioni per estendere il diritto allo studio ed alla formazione, nonché favorire le attività sportive e ricreative;
 - k) garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, favorendo l'informazione dei cittadini, singoli ed associati, ed assicurando il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, nonché il diritto di iniziativa e proposta relativamente all'attività amministrativa. Consentire, nelle forme previste dallo Statuto, la partecipazione alla vita politica ed amministrativa della popolazione presente sul territorio comunale;
 - l) incentivare le iniziative, pubbliche e private, volte a favorire l'economia del territorio e ad incrementare l'occupazione. Assicurare e tutelare i diritti dei lavoratori e perseguire l'effettiva attuazione del principio di pari opportunità nella comunità locale, con particolare attenzione alla condizione femminile. Favorire il diritto alla casa;
 - m) contrastare la coltivazione e la sperimentazione sul proprio territorio di nuove varietà di vegetali o allevamenti di animali creati in laboratorio con manipolazione genetica, ai fini di profitto economico. Sostenere l'incremento e la diffusione di produzioni alimentari biologiche e di un modello di agricoltura fondato sul massimo rispetto dell'ambiente e sulla valorizzazione delle produzioni locali pregiate e tradizionali;

ART. 3 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune si estende per 13,5 Kmq, confina con i Comuni di Castelnuovo Magra, Sarzana e Carrara.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in loc. Casano, Via Castagno 61.
3. Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

ART. 4 – STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di ORTONOVO.
2. Lo stemma del Comune è come descritto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 Marzo 1998.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gon-

falone con lo stemma del Comune secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento.

4. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 6 – PROGRAMMA E COOPERAZIONE.

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso lo strumento della programmazione secondo i principi della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia della Spezia e con la Regione Liguria.

TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi del comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
3. La Giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; svolge inoltre attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente. Esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

ART. 8 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione è svolta dai Responsabili degli uffici; la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando sussistono motivi di incompatibilità: in tal caso è sostituito dal vice segretario od, in via temporanea, da un componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età. Viene sostituito nello stesso modo quando sia improvvisamente impedito a partecipare alla seduta oppure, durante la seduta, non possa proseguire per causa sopravvenuta.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9 – CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.
2. Il Consiglio Comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 39, 1° comma. del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, elegge nel suo seno, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in cari-

ca, il Presidente; la votazione avviene a scrutinio segreto. Qualora la prima votazione dia esito negativo il Presidente viene eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assenti.

In assenza del Presidente, se nominato, la presidenza del Consiglio sarà esercitata nel seguente ordine; Sindaco, Vice Sindaco, Assessore più anziano di età; analogo ordine sarà tenuto nel caso non sia nominato il Presidente.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta amministrazione della cosa pubblica.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 10 – SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le seguenti proposte di deliberazioni:
 - approvazione delle linee programmatiche del mandato;
 - bilancio di previsione;
 - ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio;
 - assestamento di bilancio;
 - rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di sole 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri (arrotondati per difetto). In quest'ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché finalizzati all'assunzione di determinazioni di competenza dell'organo consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da notificarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare è affisso all'albo pretorio e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere a disposizione dei Consiglieri comunali, presso l'ufficio di segreteria, quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. Il Consiglio non può deliberare se alla seduta non sono presenti almeno nove consiglieri (compreso il Sindaco) in prima convocazione ed almeno sei (escluso il Sindaco) in seconda convocazione.

Art. 11 – LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO

1. Entro 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee program-

matiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale – di regola nella seduta consiliare dedicata al conto consuntivo - il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei relativi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare , nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 12 – COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali, con compiti di indirizzo, di iniziativa politico/amministrativa, di controllo e di garanzia, conoscitiva e/o di indagine e di inchiesta. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale garantendo la presenza di tutti i gruppi consiliari. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo, di garanzia, conoscitiva e/o di indagine e di inchiesta, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.

ART. 13 – CONSIGLIERI COMUNALI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato (anche su segnalazione di un qualsiasi elettore del Comune), provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato dalla comunicazione scritta che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato, esamina e infine delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 14 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno notificati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi ed il patrimonio propri e posseduti dal coniuge, secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 15 – GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale dandone comunicazione al Presidente ed al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazio-

ne, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che siano stati candidati a Sindaco o, diversamente, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. Ciascun Consigliere può, in ogni momento, chiedere di essere iscritto ad un gruppo consiliare già presente in Consiglio Comunale o costituire un nuovo gruppo, purché corrispondente ad una lista che si è presentata alle ultime elezioni per il Parlamento Nazionale e risulta tuttora rappresentata in Parlamento. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, un Consigliere che intenda abbandonare il gruppo di appartenenza, può confluire in un unico gruppo misto che deve essere costituito da almeno due Consiglieri.
3. E' istituita presso il Comune di Ortonovo la Conferenza dei Capigruppo. Nel regolamento del Consiglio Comunale sono contenute la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni.
4. I gruppi consiliari hanno diritto di utilizzare un locale comunale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale presso il quale sono domiciliati i rispettivi Capigruppo, dotato di strumenti idonei a svolgere il loro mandato (computer, stampante, etc...).

Art. 16 – GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta e' organo di impulso e di amministrazione del Comune, collabora col Sindaco al governo dell'Ente e impronta la propria attività ai principi di trasparenza, di efficacia e di economicità.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali del Consiglio Comunale ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dallo stesso. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi e i programmi da attuare nel quadro delle indicazioni consiliari, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ART. 17 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta e' composta dal Sindaco e dal numero di Assessori previsto dalla legge per la tipologia di questo Comune, di cui uno e' investito della carica di vicesindaco. Al Sindaco è attribuita la determinazione del numero complessivo degli Assessori; gli stessi sono scelti, normalmente, tra i Consiglieri. Possono tuttavia essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, fino ad un massimo del 50% del totale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
2. Agli Assessori è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. I componenti della Giunta Comunale titolari di delega in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 18 – NOMINA

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale, con l'indicazione delle deleghe attribuite, nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio; entro 15 giorni deve sostituire gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al 3° grado.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 19 – FUNZIONAMENTO

1. La Giunta e' convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività dei singoli Assessori e, tenuto conto anche degli argomenti da essi proposti, stabilisce l'ordine del giorno delle

riunioni.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.
3. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti l'organo esecutivo (compreso il Sindaco); le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 20 - COMPETENZE.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti di tale organo.
3. La Giunta in particolare:
 - a) svolge attività propositiva in relazione a tutte le decisioni di competenza consiliare;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano assunzione di impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) delibera i prelevamenti dal fondo di riserva;
 - d) assume atti di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento.
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove.
 - f) determina le aliquote dei tributi locali.
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti o persone.
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio;
 - i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
 - j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili.
 - k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - n) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - o) formula indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, ai quali devono attenersi i funzionari nell'esercizio della competenza alla gestione delle vertenze giudiziali.
 - p) adotta il Piano Esecutivo di gestione (PEG);
 - q) adotta ogni altro provvedimento di cui sia stabilita la generica attribuzione al Comune e non sia specificamente riservata ad ogni altro organo dell'Ente.

ART. 21 - SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali e sulla esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e

poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Al Sindaco, oltre le competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse al mandato.

ART. 22. ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE E DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. In particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della Giunta e degli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma, sentito il Consiglio Comunale, con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili e secondo i criteri e le modalità fissate dalle leggi e dai regolamenti;
 - e) nomina il Messo Comunale;
 - f) convoca i comizi per i referendum previsti dall' art. 8 della legge 267/00;
 - g) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - h) può conferire ai Consiglieri Comunali deleghe per l'esercizio delle funzioni dallo stesso esercitate in qualità di Ufficiale di Governo e può attribuire loro funzioni istruttorie in materie specifiche che non ha già delegato agli Assessori senza possibilità, per gli stessi, di assumere atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

ART. 23 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti, e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o di un funzionario dell'Ente, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni e società per azioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 24 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco, quando non è stato eletto il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede, stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute, ne provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
 - a) Esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.
 - b) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - c) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 25 - VICESINDACO

1. Il Vice-Sindaco è nominato dal Sindaco ed è l'Assessore di estrazione consiliare con delega generale del Sindaco e che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 26 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne compor-

ta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 27 DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni presentate al Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di TRE persone elette dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28 - Partecipazione Popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Sono espressione di partecipazione popolare il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo come pure l'incentivazione delle forme associative e di volontariato.
3. Il Consiglio Comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 29 - ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio.
2. A tal fine l'amministrazione registra le Associazioni che operano sul territorio comunale dietro loro richiesta, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio ed una relazione sull'attività svolta.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle Associazioni.

ART. 30 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata in merito alle iniziative dell'ente, relativamente al settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

Art. 31 - Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo sviluppo dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 32 - VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune esperisce ogni utile tentativo per far sì che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 33 - CONSULTAZIONI

1. L'amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione, "FORUM dei Cittadini", allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 34 - ISTANZE

1. Qualunque cittadino, singolarmente o in rappresentanza di un'Associazione, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta alle interrogazioni, se ritenute pertinenti e giustificate, deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dalla loro presentazione.

ART. 35 - PETIZIONI

1. Qualunque cittadino, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni avviene senza previsioni di formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 75 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 persone, ciascun Consigliere può richiedere con apposita istanza che il testo della petizione venga posta in discussione in Consiglio Comunale da convocarsi entro 30 giorni.

ART. 36 - PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 200 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettaglia-

te in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e può adottare gli atti di sua competenza in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Gli atti di cui al comma precedente sono pubblicati negli appositi spazi e sono comunicati formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 37 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Referendum può essere indetto su proposta dell'Amministrazione Comunale o quando sia richiesto da un numero di elettori non inferiore a 750 (Settecentocinquanta) degli aventi diritto al voto.
2. Possono essere sottoposti a referendum materie che siano di competenza locale o esplichino comunque i loro effetti sul territorio comunale. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando, sullo stesso argomento, è già stato indetto un Referendum nell'ultimo quinquennio.

Le consultazioni referendarie non possono riguardare:

- a) Lo statuto comunale.
- b) Il regolamento del Consiglio Comunale.
- c) Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
- d) Gli atti relativi alla tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
- e) Gli atti relativi al personale del Comune.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli riguardanti le materie elencate al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le condizioni di ammissibilità, le modalità di raccolta firme, i tempi ed i modi dello svolgimento delle consultazioni, i requisiti per la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.

ART. 38 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino, nel rispetto della vigente normativa, ha " diritto di accesso " agli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti , anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, con le modalità ed i tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego devono essere citate le motivazioni di fatto e/o diritto che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

ART. 39 - DIRITTO DI INFORMAZIONE.

1. Tutti gli atti dell'amministrazione devono essere adeguatamente pubblicizzati fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 2.
2. La pubblicizzazione degli atti avviene di norma, mediante pubblicazione in apposito spazio (Albo Pretorio), facilmente accessibile a tutti , situato nel palazzo comunale e, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi a ciò destinati , situati nelle vie e nelle piazze principali.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni, devono essere pubblicizzati mediante affissione.

5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e la divulgazione con ogni altro mezzo necessario (compreso sito web comunale).

ART. 40 – NOMINA

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri (salvo non sia scelto in forma convenzionata con altri comuni, con la Provincia Della Spezia o con la Regione Liguria)
2. Ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire, a seguito di apposito avviso, la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone elenco previo controllo dei requisiti dichiarati.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
 - b) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni, delle comunità montane, delle U.S.L. e del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di organi direttivi od esecutivi di partiti politici.
 - c) I dipendenti del comune in servizio, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti, aziende pubbliche o a partecipazione pubblica che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.
 - d) Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale.
 - e) Chi ha ascendenti o discendenti ovvero abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado o coniuge con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

ART. 41 – DECADENZA

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

ART. 42 – FUNZIONI

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento alle istanze di chiunque si rivolga a lui.

ART. 43 - MEZZI, FACOLTA' E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie,

chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro TRENTA giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali e/o alla magistratura, se del caso, le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E' facoltà del difensore civico quale garante della imparzialità e del buon andamento delle attività della Pubblica Amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

ART. 44 RELAZIONE ANNUALE

1. Il difensore civico presenta ogni anno entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale che deve essere convocato entro 30 giorni.

ART. 45 INDENNITÀ DI FUNZIONE

1. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 46 - DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI.

1. Qualunque cittadino, portatore di un diritto o di un interesse legittimo, se coinvolto in un procedimento amministrativo, ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è deputato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 47 - PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE.

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dalla legge o dal regolamento.
3. Ad ogni istanza volta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal relativo regolamento comunale, comunque non superiore a 90 giorni, trascorso il quale trova applicazione il « SILENZIO-ASSENSO » eccettuati i casi previsti dalla legge in cui tale istituto non opera.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 48 - PROCEDIMENTI AD IMPULSO DI UFFICIO

1. Nel caso di avvio di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i cui diritti od interessi legittimi possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto, indicando il termine non inferiore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati

dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora la comunicazione personale sia particolarmente gravosa per l'elevato numero degli interessati e' consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 39 dello Statuto.

ART. 49 – DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato e la Giunta comunale.
2. In questo caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO III - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 50 – OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune organizza la propria attività amministrativa secondo i principi della democraticità, della partecipazione e trasparenza, dell'efficienza ed efficacia, dell'imparzialità, economicità e semplicità delle procedure, del buon andamento.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze presentate nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART. 51 – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 52 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, sia opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
6. I poteri che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune, ad eccezione del referendum, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di

capitali a maggioranza pubblica.

ART. 53 - AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto che dovrà prevedere la loro struttura e la relativa nomina.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 54 - ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, privi di personalità giuridica, ma dotati di autonomia gestionale.
2. Il Consiglio Comunale determina gli organi e la relativa modalità di nomina nonché gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
3. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 55 - SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli Organi di amministrazione.
3. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni a responsabilità limitata.
4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
5. Almeno una volta all'anno, in concomitanza con l'approvazione del bilancio consuntivo, il Sindaco o suo delegato relazionano al Consiglio Comunale sull'andamento economico della Società, illustrandone il bilancio di esercizio.

ART. 56 - CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 57 - CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di un Consorzio con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 39, 2° comma del presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota

di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. Almeno una volta all'anno, in concomitanza con l'approvazione del bilancio consuntivo, il Sindaco o suo delegato relazionano al Consiglio Comunale sull'andamento economico della Società, illustrandone il bilancio di esercizio.

ART. 58 – UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune, per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di sua competenza, può far parte di un Ente Locale costituito dall'Unione di due o più Comuni, anche non contermini.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

ART. 59. ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedano - per la loro completa realizzazione - l'azione integrata e coordinata del Comune ed altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

CAPO I – UFFICI

Art. 60 – Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) separazione di competenze fra potere politico (indirizzo e controllo) e burocratico (gestione amministrativa);
 - b) organizzazione del lavoro, dei progetti obiettivi e dei programmi;
 - c) analisi delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.
 - d) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.
 - e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici; in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa in cui è suddiviso l'Ente ed i rapporti reciproci tra uffici e servizi nonché la possibilità di conferire incarichi di alta specializzazione e di avvalersi di collaborazioni esterne.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 61 – SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Le funzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 62 – VICESEGRETARIO COMUNALE

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e del personale potrà prevedere l'attribuzione, da parte del Sindaco, delle funzioni di Vice Segretario comunale ad uno dei funzionari apicali dell'ente.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza.

In caso di convenzione con altri comuni lo coadiuva e lo sostituisce solo nell'ente di appartenenza.

ART. 63 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE.

1. Gli amministratori, i dipendenti comunali, ed il Segretario Comunale sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio, che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito al rapporto cui sono tenuti i dipendenti comunali in generale, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 64 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Gli amministratori, il segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare il proprio dissenso nel verbale.

ART. 65 – RESPONSABILITA' DEI CONTABILI.

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, come pure chiunque si sia ingerito senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

ART. 66 – FINANZA E CONTABILITA' - ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
5. Il Comune si impegna ad osservare scrupolosamente lo " Statuto dei Diritti del Contribuente " di cui alla legge 212/2000.

ART. 67 – AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI.

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da

rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al ragioniere del comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

ART. 68 – BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, entro i termini di legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. In occasione della presentazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo verrà presentato il Bilancio Sociale allo scopo di rendere chiara e trasparente la gestione contabile dell'Ente.

ART. 69 – MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI-COMMISSARIAMENTO

1. Qualora nei termini fissati dalla legge la Giunta Comunale non abbia predisposto lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento dell'Ente come segue.
2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 72 ore la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del Bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, c. 1, lett. c) del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra Segretari Comunali o Provinciali o Dirigenti o Funzionari Amministrativi in servizio od in quiescenza, Commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli Enti Locali in particolare, Revisori dei Conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti Locali, Dirigenti amministrativi di Amministrazioni Pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art.53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.
5. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di bilancio il Commissario, nei successivi cinque giorni, invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata dal Messo Comunale, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 70 – RENDICONTO DI GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendi-

conto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

ART. 71 – ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede, mediante contratti, agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a qualsiasi titolo, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 72 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

1. Il Consiglio Comunale elegge il collegio dei Revisori dei Conti la cui composizione, la durata, le funzioni e le attribuzioni sono stabilite per legge.
2. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché la partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto della normativa vigente.

ART. 73 – TESORERIA

1. Il Comune, per le operazioni legate alla gestione finanziaria ed in particolare per le riscossioni delle entrate e per il pagamento delle spese, ha un servizio di tesoreria da affidare a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 74 – CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene trasmesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei Revisori.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 75 – INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazioni approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 76 – PRINCIPIO DELL'AUTOTUTELA

1. L'Amministrazione Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere, alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione dei propri atti, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati pienamente valutati al momento dell'adozione del provvedimento, od all'annullamento quando l'atto sia stato adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Nei casi di cui al comma precedente deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di

annullare, revocare, modificare, integrare o sostituire il provvedimento già adottato, richiamandone gli estremi.

3. Qualora gli atti con i quali si dispongono annullamenti, revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti provvedimenti esecutivi comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

ART. 77 – I REGOLAMENTI

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati o integrati, se già in vigore, entro un congruo termine dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti medesimi.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto se ed in quanto compatibili con lo stesso, siano esse previste in appositi regolamenti o in deliberazioni consiliari.

ART. 78 – ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi, pubblicato nel Bollettino della Regione Liguria ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
 2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
-
-

